

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2765 del 30/05/2017
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 parte IV. COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO - RONCOFREDDO (FC). Assenso ad effettuare la campagna di attività di trattamento, ai sensi dell'art. 208 c.15 del D.lgs. 152/2006, comunicata il 21.02.2017 e integrata il 12.05.2017, finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi, da svolgersi presso il sito ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1717. Disposizioni e Prescrizioni.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2870 del 30/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta MAGGIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 parte IV. COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO - RONCOFREDDO (FC). Assenso ad effettuare la campagna di attività di trattamento, ai sensi dell'art. 208 c.15 del D.lgs. 152/2006, comunicata il 21.02.2017 e integrata il 12.05.2017, finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi, da svolgersi presso il sito ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1717. Disposizioni e Prescrizioni.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, in precedenza assegnate alle Province, vengano esercitate dalla Regione mediante l'ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 c.15 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti, fatte salve alcune eccezioni, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale e che per lo svolgimento delle singole campagne d'attività deve essere data comunicazione sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto alla Regione, la quale può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;
- il D.lgs. n. 152/2006 - Parte II – Procedure per la VAS, per la VIA e per l'AIA;
- la L.R. n. 17/1991 in materia di attività estrattive;

RICHIAMATA l'autorizzazione per l'esercizio di mezzo mobile di recupero di rifiuti, ex art. 208 c. 15 del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Provv. n. 221-77973 del 11.09.2015 alla ditta COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO, avente sede legale in Comune di RONCOFREDDO (FC) – VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422;

VISTA la comunicazione presentata dalla ditta in oggetto in data 21.02.2017 e integrata il 12.05.2017, finalizzata allo svolgimento di una campagna di recupero (operazione R5) di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività di costruzione e demolizione (codice CER 170904), presso il sito ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1717 (precisamente identificato con i mappali catastali nella documentazione allegata), mediante l'impianto mobile sopracitato;

PRESO ATTO che, nella suddetta comunicazione, la ditta riferisce di voler effettuare l'attività di recupero R5 del rifiuto identificato dal CER 170904 mediante le operazioni di frantumazione, triturazione e selezione di corpi estranei, di rifiuti derivanti da:

- a. rimozione del pacchetto di sottofondazione esistente della stradina di accesso, per complessive **180 t.**;
- b. rimozione del pacchetto di sottofondazione esistente della corte esterna del fabbricato, per complessive **1.020 t.**;
- c. escavazione di terreno agricolo e relativa depietrificazione, per complessive **4.050 t.**;
- d. cantieri, propri della ditta COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO, dai quali derivi la produzione del rifiuto 170904;
- e. cantieri, di ditte terze, dai quali derivi la produzione del rifiuto 170904;

per i casi di cui alle precedenti lettere d. ed e., la ditta ha indicato un quantitativo complessivo pari a **3.750 t.**;

CONSIDERATO che la Relazione Tecnica, predisposta dal Servizio Territoriale di ARPAE Rimini su richiesta della Struttura scrivente ed acquisita con nota PGRN/2017/4963 del 30.05.2017, non ha evidenziato motivi ostativi di natura ambientale all'esercizio della campagna di attività come comunicata, con le prescrizioni e le limitazioni riportate nella parte dispositiva;

CONSIDERATO che:

- la comunicazione inoltrata, relativamente all'identificazione dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero, riporta erroneamente la classe 17 -- --, anziché quella corretta della 19 -- --, in quanto trattasi di rifiuti prodotti da impianto di trattamento rifiuti e non da operazioni di demolizione e costruzione;

- la suddetta comunicazione, inoltre, non riporta correttamente le caratteristiche del prodotto ottenuto al termine delle operazioni di recupero, in conformità a quanto individuato al punto 7.1 del D.M. 05.02.1998 e s.m., ovvero quelle individuate all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15.07.2015;
- l'inizio della campagna non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dall'inoltro della comunicazione, fatto salvo il periodo di sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di integrazioni, e pertanto non prima del 18.06.2017;
- l'attività riferita alla precedente lett. c., ai sensi dell'art. 185 – c.1, non costituisce attività di gestione rifiuti, quindi non è assoggettata alla comunicazione di cui all'art. 208 – c.15 del D.lgs. n. 152/2006, e la stessa, pertanto, non ne costituisce titolo legittimativo; tale attività rimane invece assoggettata alla L.R. n. 17/1991 in materia di attività estrattive e/o alle norme concernenti il settore agricolo;
- l'istruttoria, svolta al fine di valutare l'ammissibilità dell'attività di recupero dei rifiuti, contempla anche la verifica del possesso dei titoli abilitativi edilizi dell'intervento da cui si originano i rifiuti, nonché le informazioni circa provenienza e quantitativi dei rifiuti stessi; per gli interventi di cui alle precedenti lettere a. e b., nei casi di profondità dello scavo inferiore a cm. 50 (così come quello oggetto della comunicazione in esame), non è dovuto nessun titolo abilitativo edilizio; inoltre, le informazioni circa provenienza e quantità dei rifiuti, fornite, sono state ritenute esaustive; invece, relativamente agli interventi di cui alle precedenti lettere d. ed e., tali informazioni necessarie e previste dalla modulistica dell'istanza, ancorché richieste con nota di ARPAE PGRN/2017/2376 del 15.03.2017, non sono state prodotte;
- in merito al recupero di rifiuti provenienti da cantieri esterni all'area della campagna, al fine di potere effettuare operazioni di controllo efficaci, si ritiene di non ammettere comunque rifiuti prodotti da cantieri di ditte terze, diverse dalla ditta richiedente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di ammettere lo svolgimento delle operazioni così come da comunicazione presentata, limitatamente ai rifiuti derivanti dagli interventi di cui alle precedenti lettere a. e b.;

DATO ATTO che l'attività R5, così come comunicata, rientra tra quelle individuate all'All. B.2. - punto B.2.57) alla L.R. n. 9/1999 e s.m., e quindi, per campagne aventi durata non inferiore a 90 giorni naturali, l'attività di trattamento di quantitativi superiori a 10 tonn/g è da sottoporre a procedura di Screening;

DATO ATTO che la ditta ha dichiarato che la campagna ha una durata inferiore a 90 giorni naturali;

DATO ATTO che la ditta **COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO** ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 146,00;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. che la Società **COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO**, avente sede legale in Comune di RONCOFREDDO (FC) – VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422, nell'ambito dell'attività autorizzata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 221-77973 del 09.09.2010, per le motivazioni richiamate in premessa, possa dare avvio alle operazioni relative alla campagna comunicata il 23.01.2017, così come integrata il 12.05.2017, finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170904) mediante impianto mobile, da svolgersi presso il sito ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1717, nel presupposto ed a condizione che la Ditta autorizzata operi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di tutte le prescrizioni di cui ai punti successivi;

2. che la durata effettiva della campagna dovrà essere inferiore a 90 giorni naturali;
3. che durante lo svolgimento della campagna, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) sono ammessi alla campagna in esame, esclusivamente i rifiuti identificati dal codice CER 170904, provenienti dalla demolizione del pacchetto di sottofondazione esistente della stradina di accesso e della corte esterna del fabbricato, così come precisamente individuate nella documentazione inoltrata, per un totale massimo di 1.200 t.;
 - b) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, in quanto prodotti da impianto di trattamento rifiuti, dovranno essere riconducibili alla classe 19 -- --;
 - c) la cessazione della qualifica di rifiuto potrà avvenire solo qualora, al termine delle operazioni di recupero, in conformità a quanto individuato al punto 7.1 del D.M. 05.02.1998 e s.m., le caratteristiche ottenute siano conformi a quelle individuate all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15.07.2015;
 - d) l'inizio della campagna non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dall'inoltro della comunicazione, fatto salvo il periodo di sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di integrazioni, e pertanto non prima del 18.06.2017;
 - e) l'impianto mobile dovrà essere posizionato all'interno della zona in cui si svolgerà l'attività mantenendo la massima distanza possibile dalle pubbliche vie e avendo cura di interporre i cumuli di materiale da trattare e/o trattato fra l'impianto mobile e le abitazioni più prossime;
 - f) il cumulo di rifiuto su cui si andrà a svolgere l'attività di recupero dovrà essere delimitato e identificato;
 - g) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, opportunamente identificati, dovranno essere stoccati in appositi cassoni a tenuta provvisti di copertura ed essere allontanati nel più breve tempo possibile, per essere affidati a successive fasi di recupero o smaltimento conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006;
 - h) per tutta la durata della campagna di attività dovrà essere mantenuto operativo un adeguato sistema di umidificazione da utilizzare per contrastare l'eccessiva polverosità delle operazioni;
4. di rammentare che la campagna dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/2001 *Disposizioni in materia di inquinamento acustico* e delle norme attuative e regolamentari conseguenti, in particolare del *Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*, emanato dal Comune di Santarcangelo di Romagna, con Del. C.C. n. 29/2010;
5. di rammentare che la ditta dovrà dare tempestiva comunicazione alla struttura scrivente della data effettiva di inizio della campagna e della data di conclusione della stessa;

6. di fare salve tutte le disposizioni e prescrizioni di cui al Provvedimento della Provincia di Forlì-Cesena n. 221-77973 del 11.09.2015 rilasciata alla ditta COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO - RIMINI, nonché il rispetto di quanto comunicato dalla ditta in oggetto il 21.02.2017 e integrato il 12.05.2017;
7. di rammentare, per ciò che concerne l'attività di escavazione di terreno agricolo e la relativa depietrificazione, il rispetto della L.R. n. 17/1991 in materia di attività estrattive e/o delle norme concernenti il settore agricolo;
8. di stabilire che copia del presente provvedimento dovrà essere conservata presso la sede legale della ditta, nonché presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio, e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
9. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.